

Pubblicato il 30/08/2022

N. 07567/2022REG.PROV.COLL.
N. 09661/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9661 del 2021, proposto da Maurizio Marotta, rappresentato e difeso dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Pace Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Picerno, non costituito in giudizio;

Centrale Unica di Committenza Area Programma Basento Bradano Camastra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gerardo Pedota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 736/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Centrale Unica di Committenza Area Programma Basento Bradano Camastra e di Pace Costruzioni S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2022 il Cons. Diana Caminiti e uditi

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.La Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra, con sede in Potenza, con bando del 3-6-2021, prot. n. 1899 ed annesso disciplinare di gara ha indetto una procedura aperta *“interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.”* per l’affidamento dei lavori *“di mitigazione del rischio idrogeologico Comune di Picerno”*, CUP: H82J18000000002, CIG MASTER: 87754713C2, per l’importo a base di gara di: € 1.144.110,82.

1.1. Alla gara hanno preso parte n. 213 imprese, delle quali una è stata esclusa e tredici sono state ammesse al soccorso istruttorio, in ragione di alcune manchevolezze emendabili. Quindi la Stazione appaltante, nella seduta del 5-7-2021, ha calcolato la soglia di anomalia delle offerte in applicazione dell’art. 97, 2° comma, c.c.p. (D.lgs. 50/2016), determinandola in 32,47366, ed ha aggiudicato l’appalto all’appellante Maurizio Marotta, titolare dell’omonima impresa individuale - che ha offerto il ribasso più prossimo, per difetto, a detta soglia, pari al 32,469% - per l’importo di €. 816.649,01.

1.2. Con determina n. 230 RG del 19-7-2021 la Centrale Unica di Committenza ha approvato i suddetti verbali ed ha confermato l’aggiudicazione disposta in favore alla ditta individuale di Marotta Maurizio.

2. Con ricorso innanzi al Tar Basilicata , la Pace Costruzioni S.r.l., partecipante alla gara, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva gli atti di gara indicati in epigrafe. La ricorrente ha dedotto, in estrema sintesi, che la Stazione appaltante avrebbe errato il computo della soglia di anomalia e che, secondo il procedimento di calcolo enunciato nella perizia dell'Ing. Arcangelo Larocca, l'aggiudicazione sarebbe ad essa spettata.

2.1. Con successivo atto notificato e depositato il 6-9-2021, la Pace Costruzioni S.r.l. ha proposto motivi aggiunti avverso la sopravvenuta nota della Centrale del 23 agosto 2021, in cui si è nuovamente confermata la correttezza dell'operato della Stazione appaltante.

3. Il Tar Basilicata, con sentenza n. 736/2021, ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure con cui si era dedotta l'erroneità del metodo di *«calcolo elaborato dal seggio di gara [...] in contrasto con quanto prescritto sia dal bando di gara che dal disciplinare di gara [...] per la determinazione della somma dei ribassi»*, al fine del calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

3.1 Il giudice di *prime cure*, nell'accogliere il ricorso sulla base dei calcoli contenuti nell'elaborato peritale della ricorrente, ha osservato che il bando di gara, alla sezione VI *“altre informazioni”*, lett. b.2) prescrive, tra l'altro l'indicazione della: *«percentuale di ribasso da applicare all'importo posto a base di gara con l'indicazione di tre decimali dopo la virgola, IVA e oneri di sicurezza esclusi»*. Il disciplinare di gara, a sua volta, all'art. 4 *“contenuto dell'offerta economica”*, ribadisce l'obbligo per gli offerenti di indicare: *«la percentuale di ribasso da applicare all'importo posto a base di gara con l'indicazione di tre decimali dopo la virgola, IVA e oneri di sicurezza esclusi»*. Taluni operatori economici peraltro trasgredivano tali prescrizioni.

La sentenza appellata ha pertanto ritenuto che tale irregolare *modus agendi*, sebbene di per sé non importi l'esclusione della gara, certamente non potrebbe influire sull'esito della procedura, come diversamente emergente dal contestato approdo provvedimentale. Opinare diversamente, ad avviso del

Tar, significherebbe porre nel nulla le cennate previsioni, mentre, in applicazione del generale canone ermeneutico di cui all'art 1367 cod. civ., applicabile anche alle norme regolatrici delle procedure di affidamento di contratti pubblici stabilite unilateralmente dall'amministrazione, va privilegiata un'interpretazione da cui discenda, appunto, un qualche effetto.

Da ciò l'illegittimità della scelta fatta propria dalla commissione di gara e avvalorata dalla Centrale unica di committenza, di computare per intero i ribassi divergenti in modo lampante, nella formulazione, dalla *lex specialis*, così pianamente obliterandone le disposizioni, laddove la stazione appaltante non potrebbe discostarsi dalla stessa, ma solo eventualmente esercitare il potere di autotutela.

3.2 Il Tar ha inoltre disatteso l'osservazione della controinteressata, relativa alla circostanza che la *lex specialis* nulla avrebbe previsto in ordine alle modalità di calcolo della soglia di anomalia, sulla base del rilievo che già a monte non si sarebbero dovuti formulare, per testuale prescrizione della legge di gara, ribassi con più di tre decimali dopo la virgola, sicché di alcuna utilità (e senso logico) avrebbe avuto il prevedere, a valle, in sede di calcolo della soglia di anomalia, la riduzione di (non consentite) offerte recanti un ribasso con più di tre decimali. Peraltro, ad avviso del Giudice di prime cure, l'obbligatorietà del computo dei soli primi tre decimali, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, non avrebbe l'effetto di "manipolare" la volontà negoziale dei concorrenti che avevano offerto ribassi palesemente distonici rispetto alle disposizioni del bando e del disciplinare, bensì soltanto quello di porre rimedio a tale eccentricità, riconducendo le stesse nel solco della legge di gara.

3.3. Il Tar ha parimenti giudicato illegittima la comunicazione e-mail dell'11 agosto 2021, indirizzata alla ricorrente, con cui si era rappresentato che: «*in data odierna sono state annullate in piattaforma le precedenti operazioni di calcolo e ricalcolata la soglia di anomalia con tre cifre decimali. Ultime tali operazioni, è stata confermata l'aggiudicazione in favore di Marotta Maurizio*», sulla base del rilievo del carattere apodittico dell'affermazione e del fatto che la resistente si era

limitata a produrre due c.d. “*screenshot*” dell’esito del calcolo, rispettivamente con cinque e tre decimali, dai quali emergeva a prima vista che l’unica differenza tra di essi era l’arrotondamento dell’iniziale risultato.

L’erroneità di tali prospetti, e soprattutto della “*somma ribassi offerte mediate*” peraltro era stata riconosciuta dalla stessa parte resistente nella memoria del 3 settembre 2021, ove lealmente si era dato atto di come: “*A riscontro della richiesta fatta dalla CUC, la Publisys ha inoltrato due fogli di calcolo (uno con 5 cifre decimali, l’altro con 3): il primo porta come somma dei ribassi delle offerte mediate la cifra di “5312,400954”, il secondo la cifra di “5312,398”*” (quest’ultima, coincidente con quella della perizia di parte ricorrente).

4. Con ricorso in appello notificato in data 17 novembre 2021 e depositato in pari data Marotta Maurizio ha articolato avverso la sentenza de qua, in due motivi, le seguenti censure:

I) *Erroris in iudicando*: violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 97, 2° comma, del D.Lgs. 50/2016, nonché della *lex specialis* della gara de qua.

Nella prospettazione di parte appellante la Stazione appaltante avrebbe correttamente calcolato la soglia di anomalia delle offerte, in applicazione della disciplina di gara e dell’art. 97, 2° comma del codice di contratti pubblici, in quanto l’offerta, secondo quanto evincibile dalla *lex specialis* di gara, sarebbe stata generata automaticamente dalla piattaforma *e-procurement*, non avendo tutti i concorrenti formulato la propria percentuale del ribasso offerto indicando soli tre decimali dopo la virgola, la piattaforma *e-procurement* predisposta dalla Centrale, che non fissava limitazioni operative, aveva consentito a sette imprese partecipanti di formulare offerte con oltre tre decimali oltre la virgola. Pertanto, poiché la disciplina di gara non prevedeva che le offerte con più di tre cifre decimali sarebbero state troncate e/o arrotondate, il Seggio di gara aveva correttamente computato, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, ex 97, 2° comma, del D.Lgs. 50/2016, le offerte così come formulate dai partecipanti alla gara, conformandosi a principi giurisprudenziali consolidati (C.G.A. 13 giugno

2013, n. 575 e 9 giugno 2014, n. 306; C.d.S., V, 12 novembre 2009, n. 7042 e 22 gennaio 2015, n. 268), secondo cui in assenza di puntuale e specifica disposizione del bando, per il calcolo della soglia di anomalia deve considerarsi tutta l'offerta.

Tali principi peraltro erano stati recepiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera n. 243 del 23-3-2021, di conferma della propria precedente delibera n. 1139 del 22-12-2020.

Parimenti errato sarebbe, ad avviso dell'appellante, il richiamo, fatto dal giudice di *prime cure* al punto 6.2.1. della sentenza impugnata, al “*generale principio secondo cui le prescrizioni della lex specialis sono intangibili per la stazione appaltante e non possono essere modificate o disapplicate, salvo l'esercizio del potere di autotutela*”, mancando del tutto nella *lex specialis* la previsione delle conseguenze a cui sarebbero andati incontro i concorrenti nell'ipotesi della formulazione di un ribasso con più di tre cifre decimali.

II) *Errores in iudicando et in procedendo*: violazione e falsa applicazione dell'art. 26 c.p.a (D.lgs. 104/2010), in relazione agli artt. 91, 92 18 e 97 c.p.c., nonché degli artt. 9 e 13 del T.U. Spese di Giustizia, approvato con D.P.R. 115/2002.

L'appellante ha censurato anche il capo della sentenza sulle spese, assumendo che lo stesso dovrebbe essere riformato, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello e che comunque la sentenza era errata nella parte in cui aveva condannato la centrale unica di committenza alla refusione del contributo unificato, pur non essendovi prova in atti del suo versamento.

5. Si è costituita la Centrale Unica di Committenza dell'Area Programma Basento Bradano Camastra, instando per l'accoglimento dell'appello.

6. Si è del pari costituita l'appellata Pace Costruzioni s.r.l., con articolata memoria difensiva, concludendo per il rigetto dell'appello, evidenziando vieppiù che il calcolo corretto elaborato ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e in ossequio alle indicazioni del bando di gara e del disciplinare di gara con utilizzo di tre cifre decimali (senza la previsione di alcun arrotondamento), aveva invece dato esiti diversi da quelli dichiarati dal

Responsabile della procedura di gara, portando ad individuare la soglia di anomalia definitiva nel valore di 32,24354% per cui, essendo l'operatore che aveva offerto il ribasso più prossimo per difetto essa ricorrente Pace Costruzioni srl, che aveva proposto il ribasso di 32,234%, l'aggiudicazione doveva essere disposta in suo favore.

7. L'istanza di sospensiva è stata rigettata dalla Sezione con ordinanza 06723/2021 sulla base dei seguenti rilievi: *“Ritenuto che, prima facie, le ragioni dell'appellante non siano sufficienti a superare quanto rilevato nella sentenza impugnata e che, nondimeno, per le caratteristiche del rito debba essere fissato il merito, come in dispositivo”*.

8. In vista della trattazione del merito del ricorso, Marotta Maurizio e la Pace Costruzioni s.r.l. hanno depositato memorie difensive dirette e di replica, ex art. 73 comma 1 c.p.a, instando nei rispettivi assunti.

8.1. La Pace Costruzioni ha altresì depositato documenti e segnatamente l'atto di aggiudicazione definitiva in proprio favore e il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto d'appalto.

Parte appellante ha peraltro evidenziato tanto con la memoria diretta che con quella di replica come i lavori non siano stati ancora avviati, nonostante la loro consegna sotto le riserve di legge in favore della Pace Costruzioni, per cui sarebbe ben possibile la reintegrazione delle sue ragioni in ipotesi di favorevole scrutinio delle censure di appello; circostanza questa contrastata dalla Pace Costruzioni con la memoria di replica depositata in data 23 aprile 2022.

9. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 5 maggio 2022.

DIRITTO

10. In via preliminare va osservato come, non essendovi prova in atti dell'effettivo inizio dei lavori, nonostante il deposito ad opera della Pace Costruzione s.r.l. del verbale di consegna in via di somma urgenza, non possa essere pronunciata la declaratoria di improcedibilità dell'appello per

sopravvenuta carenza di interesse, in difetto peraltro di una dichiarazione in tal senso ad opera di parte appellante che per contro ha dedotto come i lavori non siano ancora iniziati.

Né a tal riguardo, in difetto di prova positiva al riguardo, che non può che incombere sulla Pace Costruzioni, in virtù del principio della vicinanza della prova, può valere la contestazione in ordine all'inizio dei lavori contenuta nelle memorie di replica della Pace Costruzioni.

10.1. L'appello va pertanto esaminato nel merito.

11. Col primo motivo l'appellante ha dedotto: “Errores in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 97, 2° comma, del D.Lgs. 50/2016, nonché della lex specialis della gara de qua (bando e disciplinare di gara per l'aggiudicazione dell'appalto denominato “intervento di mitigazione del rischio idrogeologico Comune di Picerno”)”, rilevando che la pronuncia impugnata è errata nella parte in cui ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado dall'appellata Pace Costruzioni (punti da 6 a 7 della motivazione e prima parte del dispositivo).

Tale motivo, ad approfondito esame proprio della presente fase di merito, è meritevole di accoglimento, dovendo aderirsi alla prospettazione di parte appellante sulla base dell'orientamento giurisprudenziale in materia, peraltro di recente fatto proprio anche dall'Anac nella delibera n. 243 del 23 marzo 2021 relativa ad un parere pretecontenzioso per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 D.lgs. 50/2016.

Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la Stazione appaltante ha correttamente calcolato la soglia di anomalia delle offerte, in applicazione della disciplina di gara e dell'art. 97, 2° comma del codice dei contratti pubblici.

Il bando di gara, come evidenziato nella parte in fatto, a pag. 8, al punto “VI.3) *Informazioni complementari*” si limita infatti a stabilire che i concorrenti debbano presentare la rispettiva “*Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma, secondo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante, comprensiva di*

marca da bollo da € 16.00, indicante: - La percentuale di ribasso da applicare all'importo posto a base di gara con l'indicazione di tre decimali dopo la virgola, IVA e oneri di sicurezza esclusi". In senso analogo, il disciplinare di gara a pag. 7, stabilisce quanto segue: "4.1. Offerta economica. La "Busta economica" deve contenere la seguente documentazione, firmata digitalmente: a) Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma e-procurement, deve essere compilata secondo le richieste in essa contenuta, indicante: - La percentuale di ribasso da applicare all'importo posto a base di gara con l'indicazione di tre decimali dopo la virgola, IVA e oneri di sicurezza esclusi".

11.1. Peraltro risulta acclarato che sette partecipanti formulavano la propria offerta indicando una percentuale di ribasso con decimali dopo la virgola superiori a tre, per cui non prevedendo la disciplina di gara alcuna ipotesi di arrotondamento o troncamento della percentuale di ribasso ai fini del calcolo della soglia di anomalia, la stazione appaltante ai predetti fini teneva conto delle percentuali di ribasso così come effettivamente presentate da tutti i concorrenti.

11.2. Dai calcoli depositati dall' appellante risulta *claris verbis* che Egli sarebbe risultato aggiudicatario anche nell'ipotesi in cui si fosse proceduto all'arrotondamento delle percentuali di ribasso che presentavano oltre tre decimali dopo la virgola e che per contro l'aggiudicazione sarebbe spettata alla società ricorrente in *prime cure* solo nell'ipotesi di troncamento, peraltro non prevista dalla *lex specialis* di gara.

11.3. Vanno pertanto condivise le doglianze di parte appellante atteso che la sentenza di *prime cure* nel dare rilievo alla sola prescrizione della *lex specialis* di gara – peraltro non prevista a pena di esclusione - secondo cui l'offerta economica doveva essere presentata con l'indicazione della percentuale di ribasso da applicare all'importo posto a base di gara con l'indicazione di tre decimali dopo la virgola, IVA e oneri di sicurezza esclusi, ha sminuito per contro la circostanza che la medesima *lex specialis* di gara alcuna indicazione forniva in ordine alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nell'ipotesi in cui alcune delle offerte fossero state presentate con l'indicazione di ulteriori

decimali dopo la virgola oltre tre, non prevedendo all'uopo alcuna ipotesi né di troncamento né di arrotondamento, limitandosi il disciplinare a prevedere nella Parte Seconda "Procedura di aggiudicazione" al punto 1. "Criterio di aggiudicazione": "L'aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i, b) offerte anormalmente basse: ai fini dell'individuazione delle offerte anormalmente basse in riferimento al numero delle offerte ammesse trova applicazione l'art. 97 commi 2 – 2bis e 3bis; b.1) l'amministrazione può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95 comma 12 del D.lgs.50 del 18/04/2016 e s.m.i la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida".

11.4. Visto l'ambito specifico della normativa di gara relativa alla presentazione delle offerte, la stessa non era estensibile anche alle modalità di calcolo dell'anomalia dell'offerta, per le quali il disciplinare di gara prevede regole autonome, che non specificano nulla in merito al fatto che le offerte sarebbero state esaminate nella loro interezza ovvero si sarebbe proceduto ad eventuali troncamenti od arrotondamenti (in termini da ultimo sentenza TAR Lombardia, Milano, sez, IV n. 2358 del 2 dicembre 2020 secondo cui "giurisprudenza consolidata (da ultimo, TAR Calabria, I, 27/10/2020 n. 1699), anche di secondo grado (C.G.A. 13 giugno 2013, n. 575 e 9 giugno 2014, n. 306; C.d.S., V, 12 novembre 2009, n. 7042 e 22 gennaio 2015, n. 268) precisa che, in assenza di puntuale e specifica disposizione del bando, per il calcolo della soglia di anomalia deve considerarsi tutta l'offerta. Difatti, "ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica; ciò premesso, deve ritenersi che gli arrotondamenti siano consentiti solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara" (C.d.S., V, 12 novembre 2009, n. 7042)". In applicazione di tale criterio è stato osservato che "In assenza (...) di alcuna previsione, negli atti di gara, dell'adozione di criteri particolari (quali l'arrotondamento od il troncamento) per l'individuazione della

soglia di anomalia, deve prendersi in considerazione l'offerta così come formulata dal concorrente, sia perché, altrimenti, sarebbe indebitamente manipolata la volontà negoziale espressa dai partecipanti e potenzialmente falsato l'esito della procedura, sia perché il giudizio di anomalia risponde ad esigenze (eliminazione di offerte che appaiano, in base ad un confronto comparativo con la media delle altre, economicamente ed imprenditorialmente insostenibili) ed è retto da criteri (individuazione, normativamente indirizzata, di una soglia di valore al di sotto della quale si apre l'area della potenziale anomalia economica) diversi da quelli che presiedono alla selezione comparativa dei concorrenti in base al (mero) confronto algebrico fra le rispettive offerte” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 15.1.2016, n.150). Da quanto sopra esposto consegue che l'assenza di una previsione espressa nella legge di gara non dà luogo ad una lacuna che imponga di ricorrere all'analogia (costituita dall'utilizzazione del medesimo troncamento previsto per la diversa fase della formulazione dei ribassi). In assenza di specifiche indicazioni, l'amministrazione è chiamata, piuttosto, a considerare l'offerta nella sua integralità, ossia utilizzando tutti i decimali delle offerte, proprio in quanto ogni diversa operazione costituirebbe, come già osservato, alterazione delle normali regole matematiche e, dunque, foriera di indebite alterazioni del normale sviluppo della gara nella fase cruciale di determinazione delle offerte anomale”.

11.5. Nello stesso solco si colloca la recente delibera ANAC n. 243 del 23 marzo 2021 (depositata nel giudizio di primo grado), in cui l'Autorità, confermando e ribadendo suoi precedenti e richiamando la giurisprudenza in materia, afferma che la lex specialis di gara , nella parte in cui indica che saranno prese in considerazione, nella formulazione dell'offerta economica, fino a due cifre decimali e che pertanto tutti i valori offerti dovranno essere espressi con un massimo di due cifre decimali, non determina l'estensione di tale criterio anche al procedimento di determinazione della soglia di anomalia, salvo che non lo specifichi espressamente.

11.6. Tali assunti sono pertanto applicabili anche alla fattispecie di cui è causa, laddove, pur prevedendo la lex specialis di gara che le offerte dovessero recare l'indicazione del ribasso offerto con tre decimali dopo la virgola, nulla specifica in ordine alle modalità di calcolo della soglia di anomalia, con la

conseguenza che a tali fini, come correttamente avvenuto ad opera della Centrale Unica di Committenza, doveva tenersi conto delle offerte così come formulate, senza procedere ad alcun troncamento né arrotondamento.

11.7. Del tutto condivisibile è la censura dell'appellante rivolta contro la sentenza nella parte in cui essa, al fine di avvalorare l'asserita illegittimità della considerazione – in sede di determinazione della soglia di anomalia – dell'inezienza delle offerte di ribasso, deduce che *“In tal modo, tra l'altro, è stato disatteso il generale principio secondo cui le prescrizioni della lex specialis sono intangibili per la stazione appaltante e non possono essere modificate o disapplicate”*. La censurata affermazione si rileva infatti eccentrica rispetto alle previsioni della *lex specialis* di gara, atteso che essa disattende l'inconfutabile dato che detta disciplina non dispone che, in sede di individuazione della soglia di anomalia, siano computabili solo tre cifre decimali e non esclude che siano considerate nella loro globalità le offerte formulate dai concorrenti.

Pertanto deve ritenersi corretto il valore di “5312,40095” (riportato nel verbale n. 2 del 5 luglio 2021 fondato sul computo di tutti i decimali presenti nelle offerte) che esprime la “somma ribassi offerte mediate”, il quale conduce (considerato il prodotto, pari a zero, delle prime due cifre decimali, 4 x 0) a un decremento della soglia di anomalia equivalente a zero e alla legittima aggiudicazione in favore della ditta Marotta Maurizio (ribasso del 32,469%).

12. All'accoglimento del primo motivo di appello consegue anche l'accoglimento del secondo motivo, relativo alle spese di lite poste in prime cure a carico della CUC e dell'odierna appellante.

13. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va pertanto rigettato.

13.1. Peraltro ritiene il Collegio che, in considerazione dei motivi della decisione, avuto riguardo alle modalità di formulazione della *lex specialis* di gara, non contenente una previsione puntuale in ordine alle regole di calcolo della soglia di anomalia, sussistano i presupposti per la compensazione delle

spese del doppio grado di giudizio, ferma rimanendo la debenza del contributo unificato del doppio grado di giudizio, da porsi a carico della Pace Costruzioni s.r.l., in applicazione della regola della soccombenza (sul punto, Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 1160 del 13/03/2014 secondo cui nel processo amministrativo la compensazione delle spese di giudizio non può riguardare anche il contributo unificato, essendo esso oggetto di una obbligazione “*ex lege*” gravante sulla parte soccombente e sottratta alla potestà del giudice, sia riguardo alla possibilità di disporre la compensazione, sia riguardo alla determinazione quantitativa del suo ammontare).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.

Compensa le spese di lite, ferma rimanendo la debenza del contributo unificato del doppio grado a carico della Pace Costruzioni S.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Federico Di Matteo, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Diana Caminiti

IL PRESIDENTE

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL SEGRETARIO